

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BARONE"

IL RITORNO...DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE



A.S. 2022/2023

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di **Valutazione** e **Certificazione delle Competenze** nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

2- Decreti n. 741 del 3 ottobre 2017.

[**Valutazione**]

3- Decreti n. 742 del 3 ottobre 2017.

[**Certificazione delle Competenze**]

4- Circolare n. 4155 del 7 febbraio 2023



“REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME”



3/4

1-Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

2-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del dpr n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale.



3-aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame). (gli alunni disabili, esonerati dalla prova invalsi possono partecipare agli esami di stato) n. 1865 del 10 ottobre 2017.

CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL I CICLO DI ISTRUZIONE

ART. 8

Svolgimento ed esito
dell'esame di stato

- La commissione d'esame è presieduta dal DS o da un suo collaboratore.
- Tre prove scritte (italiano, competenze logico-matematiche e lingue straniere) e il colloquio sono valutate in decimi.
- La valutazione finale, in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame (prove scritte+colloquio).
- Per i candidati privatisti, l'esito dell'esame tiene conto delle prove scritte e del colloquio.
- Per gli assenti è prevista una prova suppletiva.

ART. 10

Esami di idoneità nel primo
ciclo e ammissione all'esame di
stato conclusivo del primo
ciclo dei candidati privatisti



Anche gli alunni privatisti devono sostenere le prove INVALSI.

CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL I CICLO DI ISTRUZIONE



Per gli alunni con DSA è stata introdotta un'importante novità. Essi oltre che la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (che deve essere compensata da un prova orale), possono ottenere l'esonero completo dallo studio delle lingue straniere e in sede d'esame sostenere prove differenziate. Però, mentre sino ad oggi tale esonero impediva il conseguimento del diploma, adesso non lo preclude più.



CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL I CICLO DI ISTRUZIONE



ART. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita alle attività svolte base del PEI e del PDP.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo in riferimento il PEI.
4. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Sono previste misure compensative o dispensative o **prevedere l'esonero della prova.**
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame utilizzando le attrezzature e i sussidi didattici utilizzati nel corso dell'anno, per l'attuazione del PEI.
6. La commissione predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto al PEI e hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
8. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, **VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO.** Tale attestato costituisce titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado e alla formazione professionale.
9. Per gli alunni con DSA, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione devono essere coerenti con il PDP.

CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL I CICLO DI ISTRUZIONE



ART. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per gli alunni con DSA sono previste misure compensative e dispensative da indicare nel PDP.
11. Per l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni è consentito l'utilizzo di strumenti informatici solo se utilizzati nel corso dell'anno e previsti nel PDP, senza che venga pregiudicata la validità della prova scritta.
12. Per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di inglese, la sottocommissione d'esame stabilisce i contenuti della prova orale sostitutiva.
13. Se l'alunno con DSA è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato, in sede d'esame di stato sostiene prove differenziate coerenti col percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
14. Per gli alunni con DSA il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta d'inglese o esonerati dall'insegnamento delle lingue non sostengono la prova INVALSI di lingua inglese.

ALUNNI CON ALTRI BES



Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative, ma possono essere usati strumenti compensativi. La commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota n. 5772 del 4 aprile 2019).



CERTIFICAZIONE

DM n° 742/17 (Finalità della certificazione delle competenze)

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

- Certificazione delle competenze che devono essere ora obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di secondo grado, come espressamente previsto dal D.Lgs. n° 62/17, art. 9, attuativo della riforma sulla "buona scuola".
- Il DM n° 742/17 prevede la specifica importante che "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n° 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."

LA VALUTAZIONE SCOLASTICA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62



Art.20 comma 1

La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

DPR 122/2009

Art1 comma 3. La valutazione ha per oggetto **il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo** degli alunni. e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.



LA VALUTAZIONE SCOLASTICA

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62

Art.1 comma 2... è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Art.1 comma 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

Art.1 comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME



TRE(3) PROVE SCRITTE

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

E IL

COLLOQUIO ORALE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME



1) Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. TESTO NARRATIVO O DESCRITTIVO.
2. TESTO ARGOMENTATIVO.
3. COMPrensione E SINTESI DI UN TESTO.

DURATA 4 ORE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME



2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. PROBLEMI ARTICOLATI SU UNA O PIÙ RICHIESTE.
2. QUESITI A RISPOSTA APERTA.

DURATA 3 ORE

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME



3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (spagnolo) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. QUESTIONARIO DI COMPrensIONE DI UN TESTO.
2. COMPLETAMENTO, RISCrittURA O TRASFORMAZIONE DI UN TESTO.
3. ELABORAZIONE DI UN DIALOGO.
4. LETTERA O E-MAIL PERSONALE.
5. SINTESI DI UN TESTO.

DURATA 2+2 ORE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME



Colloquio

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10) è condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione,
- alle capacità di argomentazione;
- di risoluzione di problemi;
- di pensiero critico e riflessivo;
- di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.



IL VOTO FINALE

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62

È LA MEDIA TRA

**IL VOTO DI
AMMISSIONE**

E

**IL VOTO RISULTANTE
DALLA MEDIA TRA LE
TRE(3) PROVE SCRITTE
E IL COLLOQUIO**



Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

SARÀ COMUNICATO:

- **IL CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE.**
- **IL CALENDARIO DEI COLLOQUI.**

IL FUTURO

LA SCUOLA



LA FAMIGLIA



IL FUTURO

GLI ALUNNI